

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1415 del 25/03/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: FIORENZUOLA D'ARDA (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA ÷ USO: AGRICOLO ÷ CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA TESTA ANDREA DI TESTA ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE - SISTEB: PC19T0032 ÷ SINADOC: 14718/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1452 del 25/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venticinque MARZO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE:
FIORENZUOLA D'ARDA (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA –
USO: AGRICOLO – CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA TESTA
ANDREA DI TESTA ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE - SISTEB: PC19T0032
– SINADOC: 14718/2019**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994, e la Legge 7/8/1990, n. 241
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico, il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite, la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”, la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”, la L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51, la LR. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.), la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

VISTA la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° 68589 del 02/05/2019 con la quale l'Azienda Agricola Testa Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Testa Andrea – impresa individuale con sede legale in Fiorenzuola d'Arda (PC) – C.F.: TSTNDR86D24G535F – P.iva: 01721060331 – ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. la concessione per utilizzo di porzione di area demaniale della superficie di circa ha 0,3250 ubicata in sponda destra del Torrente Arda in comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) ed identificata catastalmente al foglio 24, mappale 213/p, da adibire a coltivazione agricola;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 12/06/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 188, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 93649 del 13/06/2019 con la quale il Comune di Fiorenzuola d'Arda per quanto di competenza, ha espresso in merito al rilascio della concessione in parola, il proprio parere favorevole fatto salvo che “ nel caso di taglio alberi senza sostituzione come indicato al punto B22* dell'Allegato A al D.P.R. 13/02/2017 N. 31, tali interventi sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R.”
- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 104462 del 03/07/2019 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

RAMMENTATO che dalla lettura del nulla osta rilasciato dall' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po sopra indicato si

evinceda un'occupazione dell'area in atto in assenza di concessione e che pertanto, esperiti i necessari accertamenti, si procedeva nei confronti di Testa Andrea ed in obbligo solidale con Impresa Individuale Testa Andrea, all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi della Legge 689/1981 per violazione dell'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004 n.7 per occupazione di Area del Demanio Idrico in assenza di Concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- in data 16/04/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 26/02/2020 euro 210,00 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna STB Affluenti Po;
- in data 26/02/2020 euro 252,08 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;
- in data 21/01/2020 euro 400,00 a titolo di sanzione per illecito amministrativo per occupazione di area demaniale in fregio al torrente Arda in Comune di Fiorenzuola d'Arda, senza concessione;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 31487- del 27/02/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 26/02/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di concedere ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., per anni 6 dalla data di adozione del presente atto, all' Azienda Agricola Testa Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Testa Andrea – impresa individuale con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC) – C.F.: TSTNDR86D24G535F – P.iva: 01721060331 la concessione per, per utilizzo di porzione di area demaniale della superficie di circa ha 0,3250 ubicata in sponda destra del Torrente Arda in comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località Landina Piccola, ed identificata catastalmente al foglio 24, mappale 213/p, da adibire a coltivazione agricola secondo la planimetria agli atti;

b) di approvare l'allegato Disciplinare, sottoscritto per presa visione ed accettazione dal Concessionario e allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale prescrivendo il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni, in esso descritte,

c) di stabilire che:

- il canone annuo è determinato in euro 252,08;

- l'importo del canone annuo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

- le modalità di pagamento sono indicate nell'allegato Disciplinare;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

RENDERE NOTO CHE:

1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC19T0032 a favore dell'Azienda Agricola Testa Andrea, P.IVA 01721060331, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale del T. Arda in sponda destra in loc. Landina Piccola, per uso agricolo identificata al fg.24 mappale 213/p del N.C.T. del comune di Fiorenzuola d'Arda, per una superficie complessiva di 3250 m².

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata di 6 anni dall'adozione del provvedimento di concessione. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € 252,08 per il 2020 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € **252,08**;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto

disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
- 2) Il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;-la conservazione dei beni concessi; -la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando

l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 6 - Prescrizioni di ordine idraulico

“1. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;

2. E' vietata la costruzione di qualsiasi manufatto e baracche anche a carattere provvisorio e l'area non potrà essere recintata;

3. L'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza;

4. L'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato dallo scrivente;

5. Sarà comunque ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.”

Art. 7- Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale

1. “Nel caso di taglio alberi senza sostituzione come indicato al punto B22* dell'Allegato A al D.P.R. 13/02/2017, n. 31, tali interventi sono assoggettati ad

Autorizzazione Paesaggistica semplificata di cui all'art.3 del medesimo D.P.R.”

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

**Disciplinare firmato dal sig Testa Andrea (CF TSTNDR86D24G535F),
titolato alla firma degli atti dell'Azienda Agricola Testa Andrea, per presa
visione e accettazione delle condizioni e gli obblighi in esso indicati in
data 02/03/2020**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.